



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

V. 4.619.5

Berna, 14 febbraio 1991

Ai Dipartimenti cantonali
competenti in materia di
circolazione stradale

Targhe per veicoli diplomatici

Onorevole Signor Consigliere di Stato

Tenuto conto della situazione internazionale e delle misure di protezione che impone la sicurezza dei diplomatici accreditati nel nostro Paese, può risultare necessario d'autorizzare per determinati veicoli diplomatici l'uso alternativo di targhe diplomatiche e di targhe ordinarie.

A questo scopo emaniamo, sulla base dell'articolo 150 capoverso 6 OAC le seguenti

i s t r u z i o n i :

1. Per i veicoli con targhe diplomatiche sono rilasciate suppletivamente, su desiderio del detentore, targhe ordinarie della serie corrente, se il Dipartimento federale degli affari esteri certifica che si tratta di persona particolarmente esposta a pericolo.

2. Il Cantone può rilasciare una sola licenza di circolazione in cui sono menzionati i due numeri di targa attribuiti, o rilasciare una licenza di circolazione per ogni tipo di targa.
3. Le presenti istruzioni entrano immediatamente in vigore.

Voglia gradire, onorevole Signor Consigliere di Stato, i sensi della nostra viva considerazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI
GIUSTIZIA E POLIZIA
p.o. Il Direttore dell'Ufficio
federale di polizia

Hess

Dr. Peter H. Hess

La presente circolare è rimessa, con lo stesso corriere e in numero d'esemplari necessari, all'Associazione dei servizi della circolazione stradale, alla Commissione della circolazione della Conferenza dei comandanti di polizia (CCPCS/SCPVS) e alla Comunità di lavoro dei capi della polizia della circolazione di Svizzera e del Principato del Liechtenstein (CCCS) per permettere loro d'informare direttamente i membri nonché agli uffici federali interessati.